



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 1 AFFARI LEGALI - CULTURA -ISTRUZIONE - SMART CITY
ufficio biblioteca e archivio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4059 del 30/11/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Determinazione a contrarre per acquisto attrezzatura box sanificazione libri per la
: biblioteca comunale - CIG Z8E340E78E

Il DIRIGENTE

Premesso che:

è ancora in atto la pandemia da Covid19 che il Governo sta cercando di prevenire e contrastare attraverso il ricorso a misure progressive che tengano conto dell'andamento dei contagi;
- l'andamento epidemiologico e l'attuale innalzamento del numero dei contagi impongono il mantenimento dei livelli di attenzione per fronteggiare la diffusione dello stesso, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale;

Richiamate:

le linee guida del Ministero dei Beni Culturali emesse a seguito delle indicazioni del Documento del Ministero della salute della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 0017644 del 22.05.2020: Linee Guida ICPAL, secondo cui i libri rientrati dal prestito e quelli dati in consultazione sono soggetti a una quarantena di 7 giorni con possibili e inevitabili ricadute sul servizio del prestito dei libri;

Verificata l'esistenza sul mercato di apparecchiature sanificatrici dei testi che, attraverso l'ozono e senza rischio per l'oggetto, per gli operatori e per gli utenti, consentono l'inattivazione di batteri, muffe e lieviti da superfici, e rappresentano un mezzo efficace per contenere l'andamento pandemico, garantire una maggiore sicurezza per gli utenti, preservare i testi da un precoce deterioramento, evitandone pertanto il periodo di quarantena e consentendo una maggiore disponibilità dei testi per gli utenti;

Effettuata sul mercato una capillare ricerca di apparecchi ad ozono, di varia natura, a seguito della quale si è proceduto a raccogliere tra le ditte costruttrici diversi preventivi, agli atti dell'ufficio, al fine di poter procedere alla comparazione dei costi/benefici degli apparati proposti;

Acquisiti per le vie brevi i vari pareri di esperti del settore, di bibliotecari di diverse biblioteche italiane che hanno già acquistato i suddetti box sanificatori, ascoltati altresì i consigli di restauratori formati all'istituto di patologia del libro, in merito alle potenzialità dei dispositivi al fine di preservare i libri da ogni possibile contaminazione e deterioramento;

Rilevato che l'andamento attuale dei prestiti presso la Biblioteca rende necessario prevedere la sanificazione di almeno cinquanta testi per volta;

Tenuto conto:

degli spazi della biblioteca e individuato il sito più idoneo in cui è possibile collocare il macchinario predetto;

Valutato ancora che:

il predetto apparato sanificatore potrà essere utilizzato anche dopo la presente emergenza sanitaria, in quanto è sempre raccomandabile la sanificazione dei libri moderni al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei libri preservandoli da possibili attacchi microbiologici;

le biblioteche del circondario non si sono ancora dotate di apparecchi simili e quindi l'acquisto di detto apparecchio funzionerebbe anche da attrattivo per attuali non-user della biblioteca e per intercettare gli utenti delle biblioteche limitrofe che avrebbero maggiori garanzie e una minor attesa del libro – assenza di quarantena;

Ritenuto opportuno, pertanto procedere alla fornitura di una macchina sanificatrice dei libri al fine di salvaguardare la salute degli utenti della biblioteca, la durata del libro e l'abbattimento dei tempi di quarantena del testo;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

-la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

Verificato che:

non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

per l'affidamento, da effettuarsi tramite ricorso al MEPA, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa privata (TD);

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/16 c. 1, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;

- nello specifico, il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) omissis
- c) omissis...

Visto:

il DL 16 luglio 2020 n° 76, come modificato dalla Legge 120 del 11/09/2020, con il quale il Governo ha inteso introdurre “semplificazioni in materia di contratti pubblici” tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 31/12/2021; nello specifico l'art. 1, del DL 76/2020 convertito in legge, derogando all'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti (nonché all'art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), norma gli affidamenti sotto soglia, prevedendo che le stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi di importo inferiore alle soglie UE, nelle seguenti modalità:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando, come da art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici.
- l'affidamento diretto, a seguito delle modifiche apportate, è pertanto ammesso:
 - per i lavori di valore fino a 150.000 euro;
 - per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
 - per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di valore inferiore a 75.000 euro (contro i 150.000 iniziali);

Il comma 3 dell'art. 1 stabilisce che gli affidamenti diretti, a norma dell'art. 32 comma 2 del Codice dei contratti, possono essere realizzati tramite un unico provvedimento: “determina a contrarre, o

atto equivalente”, e nel caso di affidamenti con procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti aggiudicano applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero del prezzo più basso, “nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”.

Preso atto che: il DL 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni bis, recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure ha rafforzato alcune misure in materia di appalti pubblici;

Nello specifico, tra l'altro:

- Stabilisce che fino al 30 giugno 2023 si applichi anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133, co. 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, i.e. la c.d. “Inversione procedimentale” e, fino al 31 dicembre 2023 si sospendono l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (relativi alla c.d. “terna dei subappaltatori”), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, in capo al subappaltatore.
- L'affidamento diretto dei lavori pubblici è ancora ammesso per valori inferiori ai € 150.000,00, mentre per forniture e servizi il nuovo decreto ha innalzato il limite a € 139.000, contro i precedenti 75.000, chiarendo che “in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto che la Trattativa Diretta sul Mercato della P.A. si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico e che la stessa, al pari della RdO, può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica, ma, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche richieste informative della seconda (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

Preso atto della preventiva indagine di mercato effettuata per verificare la consistenza economica rispetto alla quantità ed alla qualità del materiale oggetto della fornitura e alla disponibilità delle risorse in bilancio;

Ritenuto, pertanto, di provvedere mediante trattativa diretta sul Me.PA a seguito di preventiva analisi costi/benefici;

Ritenuto, altresì, che l'importo di € 5.400,00, oltre Iva di legge, possa essere assunto quale base di gara ai fini della migliore offerta e che per l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi, verrà

utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del dlgs 50/16, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 delle "Regole di e-procurement" il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consiste nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;
- il contratto concluso (stipula), composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall'Amministrazione;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- a seguito di preventiva analisi del mercato, verrà richiesta unica offerta ad operatore economico altamente specializzato in tale tipologia di servizi, iscritto al MEPA;

Ritenuto che l'istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento, agli atti d'ufficio, preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 8/06/2021 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Visti:

- l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti";

Viste le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;
Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020;
Visto il decreto legge n. 77 del 31/05/2021;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento, prot. n. 34718 del 30.11.2021

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. adottare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all’acquisto e posa in opera di un box sanificatore per libri per la biblioteca comunale Alessandro Cialdi sita in piazza Calamatta 18, così da abbattere i tempi di quarantena del libro, mantenere meglio i testi, preservare gli stessi da eventuale attacco microbiologico e attrarre attuali non-user della biblioteca;
 - l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera box sanificatore per libri nella biblioteca comunale;
 - il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA e si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato dal MePA verrà restituito dall’appaltatore firmato digitalmente;
2. dare atto che le modalità di espletamento della gara è quella prevista dall’art.36 del Dlgs 50/2016 “trattativa diretta” sul MEPA;
3. di approvare la scheda tecnica ed il disciplinare di gara allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. di ricorrere alla scelta di ditta abilitata, presente sul MePA *gestito* dalla CONSIP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa alla fornitura di che trattasi, secondo il sistema della trattativa diretta MEPA con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/16, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
5. di prenotare la somma complessiva di €. 5.400,00 oltre Iva di legge al 22%, per €. 1.188,00, pari ad €. 6.588,00 sul cap. 975 intervento art. 2 “Spese manutenzione – attrezzature biblioteca” del Centro di costo dello scrivente Servizio;
6. di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2021;

7. di dare atto che all'affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema MePA;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e dal punto ordinante dell'Ente;
9. di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs. n° 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amm.vo Livia D'Avenia;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;
12. di trasmettere la presente Determinazione al Servizio 2 Bilancio e Partecipate per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102/2009;
13. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
14. di trasmettere la presente all'Ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
Gabriella Brullini / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

